



SPORTELLO TARIFFA RIFIUTI PER IL COMUNE DI GOZZANO

Presso: Comune di Gozzano
Settore Finanze Tributi - Servizio tributi
tel. 0322 955677 int. 4

Ric. n.

Consegnata copia
all'utente

TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE ai sensi del regolamento comunale

- originaria variazione rettifica dati

IL CONTRIBUENTE:

PERSONA FISICA

Cognome _____ Nome _____

luogo di nascita _____ data di nascita _____ sesso M F

Domicilio fiscale: Città _____ prov. _____

Via _____ n. _____ Tel. n. _____

C.F. _____ P. IVA _____

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione/ragione sociale _____

Natura giuridica _____ Scopo sociale _____

C.F. e P. IVA _____ Tel. n. _____

Domicilio fiscale: Città _____ Prov. _____

Via _____ n. _____

Sede principale o effettiva: Città _____ Prov. _____

Via _____ n. _____

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Cognome e nome: _____

Natura della carica _____ C.F. _____

Residenza: Città _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ Tel. n. _____

agli effetti dell'applicazione del tributo di igiene ambientale (T.I.A.), ai sensi del regolamento comunale, presenta denuncia dei locali ed aree occupati come descritti nel presente modello.

LOCALI ED AREE DOVE SI PRODUCONO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Data di inizio occupazione o variazione	Ubicazione	Codice attività-descrizione		SUPERFICI (mq.)		Riferimenti Catastali			
		N. cod.	Destinazione dei locali	Aree coperte	Aree scoperte	Foglio	Mapp.	Sub.	Categ.

LOCALI ED AREE ESENTI E/O ESCLUSE

Data di inizio occupazione o variazione	Ubicazione	Codice attività-descrizione		SUPERFICI (mq.)		Riferimenti Catastali			
		N. cod.	Destinazione dei locali	Aree coperte	Aree scoperte	Foglio	Mapp.	Sub.	Categ.

Motivazione dell'esenzione e/o esclusione: _____

Si allega la seguente documentazione: _____

Immobile locato con contratto registrato il: _____ n° _____

Precedentemente occupato da: _____

Nominativo e residenza del proprietario: _____

DATA _____

FIRMA AUTENTICA _____

da apporsi innanzi all'impiegato comunale
oppure allegando fotocopia della carta d'identità

CODICI ATTIVITA'	
1	Musei, biblioteche ,scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, ingrosso
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, collegi e convivenze
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, fotografo, profumeria, bevande
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato, oreficeria
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, lavanderia, tipografia
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratorio fotografia
24	Bar, caffè, pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
31	Parcheggi, aree esterne
32	Banchi di mercato ortofrutta
33	Spettacolo viaggiante, attrazioni
34	Circoli privati e/o ricreativi

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

Art. 1 – Istituzione della tariffa. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 – Determinazione della tariffa. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Art. 5 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. E' data facoltà alla Giunta Comunale, in sede di predisposizione della tariffa, modificare il valore del coefficiente nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 27.04.1999, n. 158. La parte variabile della tariffa è attribuita sulla base della quantità dei rifiuti effettivamente conferita dalle singole utenze. Sino a quando a livello comunale non si saranno sperimentate tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applicano i coefficienti di produttività riportati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del DPR 27.4.1999, n. 158.

Art. 10 – Presupposto del tributo ed esclusioni. Il tributo è applicato nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali: I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva.

Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello prima indicato, quali ad esempio: quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili; I locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Sono invece soggetti a tassazione i locali destinati ad abitazione, attività formative, ricreative e similari.

Non sono altresì soggetti alla tariffa: I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzabili (senza utenze), vuoti e chiusi, i vani caldaia, le cabine elettriche e simili.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa: Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semi lavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radio terapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere, devono presentare al Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Detta dichiarazione, in conformità al modello approvato dalla Giunta Comunale, deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 12 – Decorrenza tributo e cessazione. La tariffa è commisurata ad anno solare. Il tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata o tardiva presentazione della denuncia, il tributo non è dovuto per le annualità successive se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In altri casi il tributo è dovuto, in quanto per l'ufficio viene meno la possibilità di constatare (oggi per allora) i requisiti di esclusione o inutilizzabilità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 14 – Denunce. Coloro che occupano e/o detengono locali ed aree scoperte di cui all'art. 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, sono tenuti a denunciare al Comune l'occupazione o la detenzione su appositi modelli, stabiliti dalla Giunta Comunale e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. Le denunce vanno presentate entro 30 giorni da quando decorre l'occupazione o detenzione dei locali o variazione delle stesse. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, della data di inizio dell'occupazione o detenzione nonché i riferimenti catastali. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Il Comune deve rilasciare la ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. In caso di mancata osservanza degli obblighi di denuncia previsti dal presente articolo, ovvero in caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa potrà essere applicata in base a presunzioni semplici salvo documentata prova contraria.

Art. 16 – Sanzioni. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, il responsabile del servizio tributario provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero del tributo o del maggiore tributo dovuto, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge oltre all'applicazione delle spese postali e di una sanzione prevista dai D.lgs nn. 471/472 e 473/1997 s.m.i. . In caso di parziale od omesso pagamento, il responsabile del servizio tributario provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero del tributo omesso, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge oltre all'applicazione delle spese postali e della sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs n. 471/1997 s.m.i.

Art. 18 – Poteri del responsabile del servizio. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni, con soggetti abilitati, di cui all'art.52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, il responsabile del servizio tributario può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 del termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 19 – Rimborsi. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal responsabile del servizio tributario entro 180 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento, corredata di idonea documentazione.